

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Regole di deducibilità dell'Imu per il periodo d'imposta 2020**

di Laura Mazzola

**Special Event**

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Imu dovuta sui **fabbricati strumentali**, sia per **imprese** che per **professionisti**, è **deducibile parzialmente dalle imposte sui redditi**.

In particolare, la prima parte del [comma 772](#), **dell'articolo unico, della L. 160/2019** (Legge di bilancio per il 2020), afferma: *“L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive”*.

Tale disposizione appare in linea con quanto affermato in precedenza dall'[articolo 14 D.Lgs. 23/2011](#), istitutivo dell'Imu.

Il successivo [comma 773](#) afferma: *“Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'Imu, dell'Imi e dell'Imis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020”*.

Ne discende, pertanto, che risulta parzialmente superata la disposizione contenuta nell'[articolo 3 D.L. 34/2019](#), la quale prevedeva un aumento della deducibilità a più steps.

In pratica, quindi, **risulta ora previsto quanto segue:**

- per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, ossia il **2020** e il **2021** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è riconosciuta una **deducibilità del 60 per cento**;
- per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021, ossia **dal 2022** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è stabilito un

**innalzamento della deducibilità al 100 per cento.**

Nell'individuazione degli immobili interessati dalla **parziale deducibilità** dell'imposta occorre verificare quanto indicato dagli [articoli 43, comma 2](#), e [54 del Tuir](#).

Nello specifico:

- per le **imprese**, si tratta degli **immobili strumentali per natura**, ossia non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, rientranti nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, **o per destinazione**, ossia quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di impresa **a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza**;
- per i **lavoratori autonomi**, si tratta degli **immobili strumentali per destinazione**, ossia utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo **a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza**.

Ne consegue che l'Imu relativa alle altre tipologie di immobili, ad esempio **immobili-merce o immobili-patrimonio**, risulta essere **indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

Per quanto, invece, riguarda gli **immobili ad uso promiscuo**, l'Agenzia delle entrate, con la **circolare 10/E/2014**, ha precisato che, **poiché l'agevolazione si applica agli immobili strumentali utilizzati esclusivamente ai fini dell'esercizio dell'attività**, l'Imu pagata rimane **integralmente indeducibile**.